

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

Oggetto: Reg. (UE) 1151/2012, art. 31, Reg. (UE) 665/2014 e DM 26.07.2017 – Utilizzodell'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” – Intervento M22.2.B - Non ammissibilità domanda ID 57477 Bianchi Luca (BNCLCU92C03D451C).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di dichiarare non ammissibile la domanda ID 57477 presentata a valere sull'Intervento in agricoltura M22.2.B “Indicazione di qualità prodotto di montagna” dall'impresa individuale Bianchi Luca con sede in Fabriano (AN) per non aver fornito le informazioni previste dal DM 26.07.2017, come specificato nel documento istruttorio;
- di notificare alla ditta interessata, CUAA BNCLCU92C03D451C, a mezzo PEC, le risultanze del presente atto;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata ai prodotti di montagna.

Il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice civile competente per materia e territorio.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Francesca Severini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento delegato (UE) n. 655/2014 della Commissione che completa il Reg. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
- DM Mipaaf n. 51167 del 26 luglio 2017 recante disposizioni nazionali per l'attuazione dei suddetti regolamenti;
- DM Mipaaf del 20 luglio 2018 recante ulteriori disposizioni nazionali in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale;
- DDPF 53/DMC del 17.11.2017 con il quale è stato approvato un avviso pubblico per l'applicazione della suddetta normativa nella Regione Marche;
- DM Mipaaf n. 0121565 del 14 marzo 2022 recante modifica del DM 51167 del 26 luglio 2017.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea, con Reg. 1151/2012, ha istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi un valore aggiunto. In particolare, l'art. 31 ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" riservata ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato per i quali sia le materie prime che gli alimenti provengano da zone di montagna e, nel caso di alimenti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna. Il citato regolamento, all'art. 2, paragrafo 2, prevede altresì che l'indicazione facoltativa non si applichi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 tra i quali è compreso anche il vino benché lo stesso sia un prodotto agricolo destinato al consumo umano elencato nell'allegato I del Trattato. Il regolamento delegato 665/2014 della Commissione ha codificato alcune situazioni puntuali con particolare riferimento ai prodotti di origine animale, ai mangimi, ai prodotti dell'apicoltura, ai prodotti di origine vegetale, agli ingredienti e alle operazioni di trasformazione che possono avvenire al di fuori delle zone di montagna in un raggio delimitato non superiore a 30 km. Con DM n. 51167 del 26 luglio 2017, successivamente modificato dal DM n. 0121565 del 14 marzo 2022, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato le disposizioni nazionali per l'attuazione dei suddetti regolamenti e ha approvato la modulistica che gli operatori dovranno utilizzare per la comunicazione alle regioni (e contestualmente al Ministero nel caso di avvalimento di una o più deroghe relative alle operazioni di trasformazione) per l'utilizzo dell'indicazione "prodotto di montagna" su una o più categorie di prodotti. Con successivo DM 20 luglio 2018 sono state emanate ulteriori disposizioni nazionali in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.



Con DDPF 53/DMC del 17.11.2017, la ex PF Programmazione, Sviluppo delle Aree Rurali, Qualità delle Produzioni e SDA di Macerata aveva approvato l'avviso pubblico per l'applicazione della normativa relativa all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna" nella Regione Marche; in particolare, si prevedeva che la PF avrebbe ricevuto le domande attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), con possibilità di accesso da parte degli operatori in qualsiasi momento dell'anno mediante le credenziali di accesso, direttamente o avvalendosi di un tecnico abilitato o di un CAA. Il citato decreto prevede che, una volta effettuata la verifica preliminare delle condizioni minime dichiarate dai richiedenti, in particolare la loro coerenza con le informazioni desumibili dalle banche dati a disposizione della Regione, il procedimento verrà concluso sulla base degli elementi a disposizione. Come previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 26 luglio 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Regione trasmette al Ministero l'elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" riferito all'anno solare precedente limitatamente alle domande la cui verifica si sia conclusa con esito positivo. Entro il 31 luglio di ogni anno vengono trasmesse le eventuali modifiche sopraggiunte rispetto alle informazioni inviate a gennaio.

In data 22.10.2021, è stata rilasciata la domanda ID SIAR n. 57477 dell'impresa individuale Bianchi Luca. Con lettera ns. prot. 1410568 del 16.11.2021, venivano chiesti i seguenti chiarimenti:

1) se la raccolta del nettare e del polline avviene sempre da zone classificate come montane e che questo avvenga anche nel caso in cui si effettui il nomadismo; l'art. 2 comma 5 del DM 57167/2017 prevede infatti che le api raccolgano il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna. Non è possibile dedurre il rispetto di quanto richiesto dalla normativa di riferimento in quanto in domanda non è indicata la posizione degli apiari né se l'azienda effettui il nomadismo;

2) se le aziende terziste ricadono in area montana; l'art. 2 comma 1 b) del DM 57167/2017 prevede che, qualora le aziende terziste non ricadano in area montana, i prodotti lavorati ottenuti non possano beneficiare della denominazione facoltativa "prodotti di montagna". La vs. notifica di variazione attività biologica, prot. SIAR 0601922 del 22.05.2021, indica che alcune fasi della lavorazione sono affidate a terzi, in particolare: - la selezione e il confezionamento per la filiera cerealicola all'azienda Paterna Pacconi Alberto CUA: PTRLRT69D17D653R; - la selezione e il confezionamento per la filiera cerealicola al Gruppo Grifo agroalimentare società agricola cooperativa CUA: 00162070544;

3) se l'indicazione di qualità "prodotto di montagna" è destinata al solo miele biologico o anche a quello convenzionale. Nella domanda si dichiara che l'azienda produce prodotti di montagna biologici ma nella notifica di variazione sopra citata si riporta anche produzione di miele convenzionale;

4) si ritiene non corretto comprendere la filiera legumi all'interno di quella cerealicola così come indicato nella notifica sopra citata sebbene sia chiaro che tale filiera sia certificata biologica così come indicato nel Certificato di Conformità n. ITBIO020-152/01/12-002 emesso dall'OdC DQA in data 21.12.2020 e valido fino al 16.01.2022. Tale aspetto è strettamente legato anche a quanto richiesto al punto 2 in quanto non è chiaro se la selezione e il confezionamento, riferiti alla filiera cerealicola, comprendano anche i prodotti trasformati a base di legumi.

Non essendo pervenuti i chiarimenti sopra richiesti, con lettera 28966934|08/03/2023|ASR, è stata inviata la comunicazione di non ammissibilità (ex L. 241/90) nella quale si informava il richiedente di poter presentare, entro 10 giorni, memorie scritte al fine di proporre il riesame della propria domanda. Essendo trascorso il suddetto termine di 10 giorni, senza che sia



pervenuto alcun riscontro alla citata comunicazione, si rende necessario adottare il presente provvedimento di non ammissibilità della domanda.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le motivazioni esposte, si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: *Reg. (UE) 1151/2012, art. 31, Reg. (UE) 665/2014 e DM 26.07.2017 – Utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" – Intervento M22.2.B - Non ammissibilità domanda ID 57477 Bianchi Luca (BNCLCU92C03D451C).*

Il responsabile del procedimento
(Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

